



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina l'acquisizione del Servizio di esecuzione interventi di aggiornamento/adeguamento al Sistema integrato di controllo accessi di II° livello e supervisione Honeywell EBI per l'automazione intelligente della sede di Palazzo Pirelli – sede istituzionale di Regione Lombardia.

Le attività oggetto del servizio sono descritte dettagliatamente al successivo Articolo 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

ARTICOLO 2 - DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE (vedi scheda tecnica)

Il servizio avrà una durata di mesi 6. E' prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'importo onnicomprensivo del servizio è di euro..... (IVA esclusa) come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente Foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a 500,00 euro, così ripartiti:

- euro 250,00 per oneri di informazione, cooperazione e coordinamento
- euro 250,00 per attività di informazione del personale dell'Appaltatore.

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il Servizio che l'Amministrazione Regionale intende acquisire riguarda l'esecuzione interventi di

aggiornamento/adeguamento al Sistema integrato di controllo accessi di II° livello e supervisione Honeywell EBI per l'automazione intelligente della sede di Palazzo Pirelli – sede istituzionale di Regione Lombardia e dell'Autorimessa regionale sita in via F.Filzi 27/A.

**A. Descrizione delle attività oggetto del Servizio
(vedi scheda tecnica)**

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di interventi di aggiornamento e adeguamento al Sistema di integrato di controllo degli accessi di II° livello e di supervisione Honeywell EBI per l'automazione intelligente della sede di Palazzo Pirelli – via F. Filzi 22, sede istituzionale di Regione Lombardia e dell'Autorimessa regionale sita in via F.Filzi 27/A. Tali interventi si rendono necessari al fine di rendere compatibile il sistema ai sistemi operativi recenti e supportati sia da Regione Lombardia sia dal costruttore Microsoft. I controlli presi a carico da Honeywell riguardano la sicurezza, gli allarmi antincendio, il controllo degli ambienti, il controllo dei parametri termoisolometrici, la gestione del flusso parcheggi, il controllo di terze parti per package.

I dispositivi dell'impianto sono di proprietà della Giunta Regionale della Lombardia, mentre il software di gestione è di proprietà della società Honeywell, che detiene l'esclusiva, come da autocertificazione prodotta da Honeywell. Tale

software e i server risalgono all'anno 2008 e necessitano di sostituzione per prevenire criticità difficilmente risolvibili in tempi brevi.

B.Modalità di esecuzione del servizio (vedi scheda tecnica)

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO (vedi anche scheda tecnica)

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni **entro 30 giorni dal ricevimento** di regolare fattura posticipata.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID: l'assenza o la non corretta

indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

L'importo contrattuale sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario del servizio con le seguenti modalità:

- a presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza fino alla scadenza del contratto e con allegata la seguente documentazione:
 -
 -

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *"scissione dei pagamenti"*.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura

dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio svolto dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Non è ammesso il subappalto in considerazione della peculiarità del servizio che comporta l'esclusiva.

ARTICOLO 6 - INADEMPIENZE E PENALI

il Dirigente dell'Unità Organizzativa Patrimonio Regionale e Gestione delle Sedi Istituzionali – Direzione Generale Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di **7** giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di **5** giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle **seguenti penali**:

- Carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- Mancato servizio e/o danno all'immagine di Regione Lombardia: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà

di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa

avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 9 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1229 del 30.01.2014 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del Contratto medesimo. Tuttavia, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, l'importo della garanzia fideiussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione regionale. La cauzione definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in violazione dell'art. 2 del patto di Integrità, come espressamente previsto all'art. 4, comma 2, lett. B) del medesimo Patto di Integrità.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 11 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Centrale della D.C Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Centrale della D.C Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione in qualità di responsabile, nominerà per conto dell'Ente il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al

contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO

Gli oneri per la sicurezza da interferenza (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), pari a EURO 500,00, le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza sono dettagliati nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi e relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze) e nell'informativa di rischio specifico.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG

Codice CUP

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

Art. 14 RISOLUZIONE AUTOMATICA E FACOLTA' DI RINEGOZIAZIONE

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di**(precisare)** non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Il presente Foglio patti e condizioni è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011: l'Amministrazione pertanto procederà a recedere dal contratto qualora i controlli antimafia diano riscontro negativo.

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Data,